



<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	Direzione Regionale: FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO Area: PROGRAMM. DELL'OFF. FORMAT. E DI ORIENTAMENTO		
Prot. n. _____ del _____ <b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b>  Recepimento Accordo adottato il 25 maggio 2011 in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome recante "Linee guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici" e approvazione dello Standard formativo relativo al conduttore di impianti termici, in attuazione dell'articolo 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.			
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITA  <div style="text-align: right;">                     _____                      (Smeriglio Massimiliano)                      IL VICE-PRESIDENTE                 </div>		
<b>DI CONCERTO</b>	_____	_____	_____
	IL DIRETTORE	L' ASSESSORE	L' ASSESSORE
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input type="checkbox"/>			
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>  <b>Data dell' esame:</b>  con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/>  IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO  _____	
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		<b>Data di ricezione: 03/07/2014 prot. 437</b>	
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

**Oggetto:** Recepimento Accordo adottato il 25 maggio 2011 in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome recante “Linee guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti termici” e approvazione dello Standard formativo relativo al conduttore di impianti termici, in attuazione dell’articolo 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

## **LA GIUNTA REGIONALE**

Su proposta dell’Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola e Università;

**Visto** lo Statuto della Regione Lazio;

**Vista** la Legge Regionale 18 Febbraio 2002, n.6 “ Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “ Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n.69”;

**Visto** il D.M. 12 agosto 1968, “Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici”;

**Vista** la D.G.R. 11 settembre 2012, n. 452 avente per oggetto: “Istituzione di un Repertorio Regionale delle competenze e dei profili formativi”. Approvazione Linee di indirizzo e Procedura di aggiornamento;

**Considerato che** l’art. 287, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, prevede due gradi di abilitazione:

-il patentino di primo grado che abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824; il

patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado;  
- il patentino di secondo grado che abilita alla conduzione degli altri impianti.

**Considerato che** il comma 1 dell'articolo 287 del D.Lgs. n.152/2006, come modificato dall' art. 3, comma 20, lettera a, del D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, prevede, per il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW, l'obbligo di un patentino di abilitazione rilasciato da un'autorità indicata dalla legge regionale;

**Considerato che** il comma 4 dell'articolo 287 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dall' art. 3, comma 20, lettera b, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, stabilisce che il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente, ove previsto dalla legge regionale, il rilascio del patentino senza necessità di frequentare un corso di formazione con conseguente superamento dell'esame finale, così come previsto dal comma 1 del medesimo art. 287;

**Considerato che** il comma 6 del medesimo articolo 287, così come modificato dall' art. 3, comma 20, lettera d, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, prevede che, fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la disciplina dei corsi e degli esami resti quella individuata ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 agosto 1968;

**Preso atto che** in sede di Conferenza delle Regioni e Province Autonome, in data 25 maggio 2011, è stato siglato un Accordo recante le "Linee guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici", ai sensi dell'art. 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", e successive modifiche ed integrazioni, volto a disciplinare la formazione del personale ai fini dell'acquisizione del patentino di abilitazione di 2° grado alla conduzione degli impianti termici;

**Preso atto inoltre che** il comma 1, l'art. 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", così come modificato dall' art. 3, comma 20, lettera a, del D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, prevede che siano le Regioni a dover definire le modalità di compilazione, tenuta ed aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione di impianti termici e che tale registro è tenuto presso l'autorità che rilascia il patentino o presso altra autorità indicata dalla legge regionale e, in copia, presso l'autorità incaricata dei controlli sugli impianti termici civili e presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

**Rilevata** la necessità di attivare i corsi di cui al comma 1, dell'art. 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dall' art. 3, comma 20, lettera a, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, in base alle succitate linee guida condivise in sede di Conferenza delle Regioni e Province Autonome, che prevedono che sia la Regione a disciplinare la formazione del personale, provvedendo alla definizione, programmazione ed organizzazione, sulla base dei fabbisogni locali rilevati sul territorio e sulla base degli elementi comuni definiti, dei percorsi formativi e dei relativi esami finali, il cui superamento è considerato requisito essenziale per l'iscrizione nel registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere al recepimento del citato Accordo in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 25 maggio 2011, al fine di garantire che la formazione per l'acquisizione del patentino di abilitazione di secondo grado alla conduzione degli impianti termici si basi su standard professionali e formativi minimi condivisi da tutte le Regioni e Province autonome, in modo da garantire il riconoscimento e la mobilità della figura professionale sull'intero territorio nazionale;

### **D e l i b e r a**

- 1) di recepire l'Accordo adottato il 25 maggio 2011 in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome recante "Linee guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici", che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato 1);
- 2) di approvare lo Standard formativo relativo al conduttore di impianti termici, in attuazione dell'articolo 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato 2);
- 3) di stabilire che restano valide le abilitazioni conseguite per la conduzione di impianti termici effettuati ai sensi del D.M. 12 agosto 1968, se autorizzati dalle Amministrazioni Provinciali, prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- 4) di stabilire che il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta di generatori di vapore, ai sensi del Regio Decreto n. 824/1927, consente il rilascio, da parte dell'Amministrazione Provinciale competente per

territorio, del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, senza la necessità di svolgere la formazione di cui al precedente punto 2;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.